

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO
UNICO IN ARCHITETTURA (LM 4)**

APPROVATO

**DAL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DELLE CULTURE EUROPEE E DEL MEDITERRANEO:
ARCHITETTURA AMBIENTE PATRIMONI CULTURALI
NELLA SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2021**

EMANATO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DEL DiCEM N. 133 DEL 26 NOVEMBRE 2021

Sommario

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Composizione e articolazione interna.....	3
Art. 3 – Compiti e funzioni del Consiglio di Corso di Studio.....	5
Art. 4 - Sedute del Consiglio.....	5
Art. 5 – Approvazione, modifiche ed entrata in vigore del Regolamento	6
Art. 6 - Norma transitoria.....	6
Art. 7 – Norma di Rinvio	6

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e le procedure di funzionamento del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura, il cui ordinamento è stato predisposto ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, nel seguito denominato Consiglio.

Il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo (DiCEM) è struttura amministrativa del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura, ai sensi dell'allegato n.3 del D.R. n. 288 del 2 agosto 2012.

Art. 2 - Composizione e articolazione interna

1. Il Consiglio è composto da:

- docenti titolari di un corso di insegnamento dell'offerta formativa del CdS che afferiscono al DiCEM;
- una rappresentanza di studenti iscritti al corso di studio, corrispondente al 15% del totale dei componenti arrotondato all'intero superiore. Tale rappresentanza è eletta dagli studenti del corso di studi fra gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, al corso di studi stesso e dura in carica per due anni. Nel caso in cui tale rappresentanza non risultasse eletta, essa è designata dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del DiCEM tra gli studenti iscritti ai corsi di studi.

2. La componente docente del Consiglio viene indicata annualmente con Provvedimento del Direttore del DiCEM sulla base degli incarichi didattici attribuiti ai docenti del corso di studi, secondo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e sulla base dell'espressa volontà del docente di far parte del Consiglio di CdS; la durata dell'incarico copre l'arco temporale compreso tra il 1° ottobre ed il 30 settembre successivo; nello stesso provvedimento sono indicati i nominativi dei rappresentanti degli studenti eletti con cadenza biennale. In caso dimissioni dei rappresentanti degli studenti prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei votati e, in mancanza, alla designazione da parte dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio del DiCEM tra gli studenti iscritti al corso di studi. I membri designati o eletti in sostituzione durano in carica per lo scorcio del mandato.

3. Il Consiglio è retto da un Coordinatore che ne ha la rappresentanza e ne rende esecutive le deliberazioni; il Coordinatore adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile.

4. Il Coordinatore è eletto dai componenti il Consiglio nella seduta d'insediamento, convocata dal Direttore del DiCEM, tra i professori di I e II fascia a tempo pieno che fanno parte del Consiglio e che sono strutturati presso il DiCEM. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti: è eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di questi, è eletto il più anziano in ruolo. La votazione potrà essere espletata anche in modalità telematica, secondo le norme stabilite dall'Ateneo per le votazioni per via telematica.

Il Coordinatore è nominato con Provvedimento del Direttore del DiCEM.

5. Il Coordinatore designa, tra i componenti del Consiglio, un vice-Coordinatore che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Coordinatore nomina di volta in volta tra i componenti del Consiglio o del personale amministrativo, il Segretario verbalizzante secondo un criterio di rotazione. Tali designazioni sono revocabili per giustificato motivo in qualsiasi momento.

6. Il Coordinatore dura in carica quattro anni. In caso di dimissioni prima della scadenza dei quattro anni si provvede alla sostituzione come descritto dal comma 4; il vice-Coordinatore decade al termine del mandato del Coordinatore che lo ha designato o in caso di sue dimissioni.
 7. I componenti del Consiglio decadono qualora non partecipino a tre sedute consecutive. Non è considerata assenza ai fini del computo per la decadenza la non partecipazione alle sedute per gravi motivi opportunamente documentati.
 8. La mancata designazione di una o più rappresentanze non pregiudica la validità della costituzione del Consiglio.
 9. Il Consiglio di Corso di Studi nomina il Gruppo di Assicurazione della Qualità (GdAQ), avente le seguenti funzioni:
 - effettuare valutazioni regolari e sistematiche dell'appropriatezza, adeguatezza, efficacia ed efficienza del sistema di gestione della Qualità rispetto alla politica e agli obiettivi per la Qualità;
 - effettuare il monitoraggio della gestione operativa del CdS nel rispetto dei requisiti di qualità, il monitoraggio dell'applicazione delle aree di miglioramento individuate nel riesame, la determinazione delle esigenze di modifiche al sistema di gestione per la Qualità;
 - collaborare con il Coordinatore e il Compilatore SUA-CdS nella redazione della SUA-CdS.
 10. Il Consiglio di Corso di Studi nomina anche il Responsabile del GdAQ, su proposta del Coordinatore.
 11. Il Consiglio di Corso di Studi nomina al suo interno il Gruppo di Riesame (GdR) avente le seguenti funzioni:
 - verificare l'adeguatezza e l'efficacia della gestione del corso di studio;
 - ricercare le cause di eventuali risultati insoddisfacenti;
 - adottare gli opportuni interventi di correzione e miglioramento.
- A tale scopo redige il **Rapporto di Riesame** in cui sono documentati, analizzati e commentati:
- gli effetti delle azioni correttive annunciate nei Rapporti di Riesame annuali precedenti;
 - i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall'analisi dell'anno accademico in esame;
 - gli interventi correttivi sugli elementi critici messi in evidenza, i cambiamenti ritenuti necessari in base a mutate condizioni e le azioni volte ad apportare miglioramenti.
12. Il GdAQ e il GdR possono coincidere, in accordo alle linee strategiche del CdS per l'Assicurazione della Qualità.
 13. Il Consiglio, su proposta del Coordinatore, nomina per un periodo corrispondente il mandato del Coordinatore:
 - a. i membri del Gruppo di Riesame, individuando tra questi il Coordinatore del Gruppo stesso;
 - b. il responsabile delle attività inerenti le Carriere degli Studenti;
 - c. il responsabile delle attività inerenti la Mobilità Internazionale;
 - d. il responsabile delle attività inerenti l'Orientamento (in entrata, in itinere ed in uscita), dei Tirocini e dell'informazione esterna sul corso di studi;
 - e. il responsabile delle attività inerenti le Commissioni di Laurea, Esami di Stato e Rapporti con gli Ordini Professionali e le Parti interessate, eventualmente riunite nel Comitato di Indirizzo.
 14. Il Consiglio, inoltre, può insediare commissioni o gruppi di lavoro per lo studio o la gestione di circoscritti e definiti argomenti di proprio interesse.
 15. Il Consiglio, il Coordinatore, il vice-Coordinatore, il Segretario, il Gruppo di Assicurazione della Qualità e il Gruppo di Riesame sono nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento.

Art. 3 – Compiti e funzioni del Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio svolge funzioni istruttorie nella programmazione dell'offerta formativa del CdS, anche in funzione dell'accREDITamento iniziale e periodico del CdS; svolge, anche attraverso le proprie articolazioni interne, le previste attività di valutazione e autovalutazione; organizza e gestisce le attività didattiche con il supporto delle strutture del DiCEM e dell'Università della Basilicata; si occupa delle questioni relative alle carriere degli studenti che necessitano di una valutazione didattica specifica.
2. Il Consiglio elabora proposte da sottoporre al Consiglio del DiCEM in materia di:
 - a. definizione e modifiche dell'Ordinamento del CdS;
 - b. definizione e modifiche del Regolamento Didattico del CdS;
 - c. articolazione dell'offerta formativa del CdS e relative modalità di copertura di insegnamenti e moduli didattici;
 - d. ulteriori norme non contenute nel *Regolamento Didattico del CdS* e relative ai piani di studio.
3. Il Consiglio coordina e armonizza, d'intesa con i singoli docenti, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi.
4. Il Consiglio partecipa all'organizzazione delle attività di orientamento (entrata, in itinere e in uscita); di mobilità internazionale degli studenti; di tirocinio formativo e di orientamento dei corsi di studio, di concerto con le competenti strutture di Ateneo con le quali si interfacciano i relativi referenti di cui all'art. 2, comma 13, lettere c e d.
5. Al Consiglio sono delegate, con potere deliberativo, le funzioni di cui all'art. 8 comma 2 del Regolamento di Funzionamento del DiCEM:
 - a. approvazione dei piani di studio individuali;
 - b. approvazione dei percorsi formativi finalizzati a studenti part-time;
 - c. riconoscimento dei crediti formativi universitari nei trasferimenti da altri atenei o nei passaggi tra corsi di studio, ivi compresi quelli rinvenienti dai programmi di mobilità internazionale studenti;
 - d. tirocini formativi e di orientamento;
 - e. orientamento e tutorato attraverso l'attribuzione, a ciascuno studente, di un tutor per l'orientamento in itinere tra i docenti strutturati che svolgono la propria attività didattica nel CdS.
6. Il Consiglio approva la Scheda di Monitoraggio Annuale, i Rapporti di Autovalutazione Annuale e Ciclico del CdS, la bozza della SUA - CdS; discute e prende atto della Relazione Annuale della Commissione paritetica e di tutte le analisi e valutazioni del Presidio della Qualità e del Nucleo di Valutazione di Ateneo relative al CdS; verifica, attraverso le proprie articolazioni dedicate alla gestione dei processi di Assicurazione della Qualità, i contenuti delle schede di trasparenza di ciascun insegnamento e la loro corretta divulgazione; è responsabile del controllo sulla pubblicazione dei verbali delle sedute dei Consigli, nonché delle informazioni relative al corso di studi divulgate attraverso le risorse informatiche a disposizione del Dipartimento.

Art. 4 - Sedute del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Coordinatore almeno quattro volte all'anno o comunque ogni volta che si renda necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
2. Le sedute si svolgono in via ordinaria e/o telematica e/o mista e sono valide quando, dopo regolare convocazione, sia presente la maggioranza dei componenti in carica.
3. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata dal Coordinatore attraverso il Settore Gestione della Didattica del DiCEM almeno cinque giorni prima

della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale dei componenti il Consiglio. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione. Eccezionalmente, l'ordine del giorno di una seduta può essere integrato nel corso di essa con un nuovo argomento solo se siano presenti tutti i componenti del Consiglio e se tale integrazione è approvata all'unanimità.

4. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Coordinatore o, in caso di sua assenza o incompatibilità, dal vice Coordinatore. In caso di urgenza o di incompatibilità di presenza sia da parte del Coordinatore che del vice Coordinatore la seduta è presieduta dal decano dei docenti del consiglio.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.
6. Per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza o di interesse generale o quando sia necessaria l'espressione di pareri tecnici, il Coordinatore del Consiglio può disporre che alla seduta partecipino, senza diritto di voto, anche soggetti non facenti parte del Consiglio.
7. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, indipendentemente dall'approvazione del verbale della seduta, e sono trasmesse con celerità agli uffici che devono curarne l'esecuzione.
8. I verbali sono redatti dal Segretario verbalizzante e devono contenere i termini essenziali della discussione e il dispositivo di approvazione per ciascun punto in discussione. Chiunque intenda far iscrivere a verbale un intervento o una dichiarazione di voto è tenuto a consegnarne il testo sottoscritto al Segretario verbalizzante nel corso della seduta.
1. I verbali, sottoscritti in ogni pagina dal Coordinatore e dal Segretario verbalizzante, sono trasmessi al settore "Gestione della Didattica" che ne cura la conservazione e l'accesso secondo quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza.

Art. 5 – Approvazione, modifiche ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio del Dipartimento ed emanato con Provvedimento del Direttore.
2. Il Consiglio del CdS con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, può proporre modifiche del presente Regolamento.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, contenute in fonti normative equivalenti o di rango inferiore, con esso incompatibili.

Art. 6 - Norma transitoria

1. Il Coordinatore in carica decade con l'entrata in vigore del regolamento. Il Direttore del Dipartimento convoca il Consiglio per l'elezione del Coordinatore per lo scorcio del mandato come previsto dall'art. 2, co. 4.
2. Le rappresentanze degli studenti eventualmente elette o nominate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano in carica se nel numero compatibile con il comma 1 art.2.

Art. 7 – Norma di Rinvio

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai regolamenti dell'Università degli Studi della Basilicata.